



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 6 IN DATA 08-01-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 AC MILAN DEL 14.01.2025.

**Il Sindaco**

**Il Sindaco**

**Premesso che:** martedì 14 gennaio 2025, alle ore 18:30, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – AC Milan, diciannovesima giornata del campionato di serie A – Enilive;

**Premesso altresì che:** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

**Considerato che:**

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 1386 del 03.01.25 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva di emettere un provvedimento atto a "vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e mescita di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno 14 gennaio 2025, all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200

*metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".*

2. la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra espresso e per motivi di ordine pubblico, di adottare dalle ore 16.00 alle ore 21.00 della giornata interessata dall'evento, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:

- somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
- miscita di bevande in contenitori di vetro;

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

#### **Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – AC Milan che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 14.01.2025 alle ore 18:30;

### **ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Dalle ore 16.00 alle ore 21.00 del giorno 14 gennaio 2025:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di: - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;  
- effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cf. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907;

2. Ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggenne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

### **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

### **INFORMA CHE**

- A) Copia del provvedimento:
  - sarà notificato alle imprese interessate;
  - sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
  - sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.
- B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Coord. dott. Sergio D'ANGELO.
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni

dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);

- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

### **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

### **Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale  
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 07-01-2025

Il Responsabile del servizio

**Aiello Vincenzo**



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### **attesta**

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 AC MILAN DEL 14.01.2025.** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 08-01-2025 al 22-01-2025.

Como, 23-01-2025

Il Responsabile

**Consiglia Mello**



**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail**  
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 6 del 08-01-2025 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 23-01-2025 ora 8:10:03 - COPIA AUTENTICA AI  
SENSI DELL'ART. 23 DEL  
D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 902127f9367668990043e80cecc06528



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 13 IN DATA 16-01-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 UDINESE DEL 20.01.2025

**Il Sindaco**

**IL SINDACO**

**Premesso che:** lunedì 20 gennaio 2025, alle ore 20:45, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – Udinese, ventunesima giornata del campionato di serie A – Enilive;

**Premesso altresì che:** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

**Considerato che:**

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 8996 del 15.01.25 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva di emettere un provvedimento atto a "vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e mescita di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del giorno 20 gennaio 2025, all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200

*metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".*

2. la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra espresso e per motivi di ordine pubblico, di adottare dalle ore 18.00 alle ore 24.00 della giornata interessata dall'evento, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:

- somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
- miscita di bevande in contenitori di vetro;

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

#### **Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Udinese che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 20.01.2025 alle ore 20:45;

### **ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del giorno 20 gennaio 2025:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di: - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;  
- effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cf. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907;

2. Ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggenne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

### **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

### **INFORMA CHE**

- A) Copia del provvedimento:
  - sarà notificato alle imprese interessate;
  - sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
  - sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.
- B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Coord. dott. Sergio D'ANGELO.
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni

dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);

- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

## **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo

### **Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale  
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 16-01-2025

Il Responsabile del servizio

**Aiello Vincenzo**



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### **attesta**

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 10° E MESCITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 UDINESE DEL 20.01.2025** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 16-01-2025 al 30-01-2025.

Como, 31-01-2025

Il Responsabile

**Consiglia Mello**



**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail**  
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealbopretorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 13 del 16-01-2025 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 31-01-2025 ora 10:47:12 Consiglia Mello il 31-01-2025 ora 10:49:05 COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 3825e349dc0baaa39735b613416b3176



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 17 IN DATA 23-01-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 ATALANTA BERGAMASCA CALCIO DEL 25.01.2025.

### Il Sindaco

**Premesso che:** sabato 25 gennaio 2025, alle ore 15:00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – Atalanta Bergamasca Calcio, ventiduesima giornata del campionato di serie A – Enilive;

**Premesso altresì che:** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

### Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 10405 del 16.01.25 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva di emettere un provvedimento atto a *"vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del giorno 25 gennaio 2025, all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area*

*stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".*

2. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 13515 del 21/01/2024 e successiva integrazione in pari data, l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva di emettere un provvedimento atto a vietare l'attracco barche e natanti lungo il tratto di perimetro dello specchio d'acqua del bacino di Como, da piazzale Somaini (imbocco passeggiata Gelpi) e lungo viale Giancarlo Puecher (fronte Monumento dei Caduti), delimitante le aree riservate all'afflusso e deflusso delle tifoserie accreditate all'ingresso nei settori Curva Locale e Curva Ospiti dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 25 gennaio 2025;

**Considerato altresì che:**

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;
- la possibilità per soggetti non già preventivamente autorizzati di attraccare coi propri natanti in adiacenza ai percorsi individuati per l'afflusso e il deflusso delle tifoserie nonché nelle vicinanze dei luoghi di accesso allo stadio, potrebbe costituire, nell'ambito del clima di fisiologico eccitamento che caratterizza gli incontri calcistici, grave pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 13.00 alle ore 18.00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
  - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - miscita di bevande in contenitori di vetro.

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 della giornata interessata dall'evento:

- divieto di attracco di barche e natanti nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non autorizzati da specifico atto dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

#### **Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Atalanta Bergamasca Calcio che si disputerà nello stadio comunale “Giuseppe Sinigaglia” il giorno 25.01.2025 alle ore 15:00;

#### **ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

#### **CAPO A**

Dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del giorno 25 gennaio 2025:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
  - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cf. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907;

2. Ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

## **CAPO B**

Dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 25 gennaio 2025:

1. nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, il divieto di attracco di barche e natanti presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non già autorizzati da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

### **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

### **INFORMA CHE**

- A) Copia del provvedimento:
  - sarà notificato alle imprese interessate;
  - sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
  - sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.
- B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Coord. dott. Sergio D'ANGELO.
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010); - straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

### **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

**Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale  
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 22-01-2025

Il Responsabile del servizio

**Aiello Vincenzo**



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### **attesta**

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 ATALANTA BERGAMASCA CALCIO DEL 25.01.2025**, è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 23-01-2025 al 06-02-2025.

Como, 07-02-2025

Il Responsabile

**Consiglia Mello**



**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail**  
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 17 del 23-01-2025 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 07-02-2025 ora 8:04:43 - COPIA AUTENTICA AI  
SENSI DELL'ART. 23 DEL  
D.LGS. 82/2005 IMPRONTA c2baad370ed3d8a09d6f0a79baaa795d



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 121 IN DATA 08-04-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 TORINO FOOTBALL CLUB DEL 13.04.2025

### Il Sindaco

**Premesso che:** domenica 13 aprile 2025, alle ore 18:00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – Torino Football Club, trentaduesima giornata del campionato di serie A – Enilive;

**Premesso altresì che:** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

### Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 68315 del 07.04.2025 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 13 aprile 2025 dalle ore 15:00 alle ore 21:00 di emettere un provvedimento atto a:
  - *“vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area*

*pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".*

- Vietare, l'attracco barche e natanti lungo il tratto di perimetro dello specchio d'acqua del bacino di Como, da piazzale Somaini (imbocco passeggiata Gelpi) e lungo viale Giancarlo Puecher (fronte Monumento dei Caduti), delimitante le aree riservate all'afflusso e deflusso delle tifoserie accreditate all'ingresso nei settori Curva Locale e Curva Ospiti;

**Considerato altresì che:**

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;
- la possibilità per soggetti non già preventivamente autorizzati di attraccare coi propri natanti in adiacenza ai percorsi individuati per l'afflusso e il deflusso delle tifoserie nonché nelle vicinanze dei luoghi di accesso allo stadio, potrebbe costituire, nell'ambito del clima di fisiologico eccitamento che caratterizza gli incontri calcistici, grave pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 15:00 alle ore 21:00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
  - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - miscita di bevande in contenitori di vetro.

dalle ore 15:00 alle ore 21:00 della giornata interessata dall'evento:

- divieto di attracco di barche e natanti nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non autorizzati da specifico atto dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

#### **Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Torino Football Club che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 13.04.2025 alle ore 18:00;

#### **ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

#### **CAPO A**

Dalle ore 15.00 alle ore 21:00 del giorno 13 aprile 2025:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di: - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;  
- effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cf. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907;

2. Ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

## **CAPO B**

Dalle ore 15.00 alle ore 21:00 del giorno 13 aprile 2025:

1. nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, il divieto di attracco di barche e natanti presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non già autorizzati da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

### **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

### **INFORMA CHE**

- A) Copia del provvedimento:
  - sarà notificato alle imprese interessate;
  - sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
  - sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.
- B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Coord. dott. Sergio D'ANGELO.
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010); - straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

### **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

**Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale  
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 08-04-2025

Il Responsabile del servizio

**Aiello Vincenzo**



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### **attesta**

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 TORINO FOOTBALL CLUB DEL 13.04.2025** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 09-04-2025 al 23-04-2025.

Como, 24-04-2025

Il Responsabile

**Consiglia Mello**



**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail**  
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 121 del 08-04-2025 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 24-04-2025 ora 9:49:23 - COPIA AUTENTICA AI  
SENSI DELL'ART. 23 DEL  
D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 224d7e80c3822010b55061a6d782d339



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 144 IN DATA 24-04-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 GENOA FOOTBALL CLUB DEL 27.04.2025- REVOCA ORDINANZA SINDACALE 142/2025

### Il Sindaco

**Premesso che** in data 22 aprile 2025 con comunicato n. 214/611, la Lega Serie A comunicava che, in rispetto delle esequie del Santo Padre programmate per il 26 aprile 2025, la gara della trentaquattresima giornata del campionato di serie A – Enilive, Como 1907 – Genoa Football Club avrà luogo domenica 27 aprile 2025 alle ore 12:30 presso lo stadio G. SINIGAGLIA;

**Dato atto che** in relazione alla data precedentemente stabilita per lo svolgimento dell'incontro calcistico, programmato per il giorno 26 aprile 2025 alle ore 15.00, era stata emanata l'ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 142 del 22 aprile 2025 sulla scorta di specifica richiesta dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, assunta al Protocollo Generale con n. 78519;

**Precisato che** con la comunicazione di cui al capoverso precedente veniva richiesto, per il giorno dell'incontro dalle 12.00 alle 18.00, di emettere un provvedimento atto a:

- *“vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907”.*
- Vietare, l'attracco barche e natanti lungo il tratto di perimetro dello specchio d'acqua del bacino di Como, da piazzale Somaini (imbocco passeggiata Gelpi) e lungo viale Giancarlo Puecher

(fronte Monumento dei Caduti), delimitante le aree riservate all'afflusso e deflusso delle tifoserie accreditate all'ingresso nei settori Curva Locale e Curva Ospiti;

**Ritenuto** opportuno, a seguito delle comunicazioni intercorse con la locale Questura – Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, di adottare un nuovo provvedimento per il medesimo incontro, ora riprogrammato per domenica 27 aprile 2025, con l'interessamento di un uguale lasso temporale, pari a sei ore totali (tre ore prima dell'inizio della gara e e tre ore dopo l'inizio della gara);

**Ritenute altresì** ancora valide le premesse dell'Ordinanza Sindacale 142/2025, ovvero:

- l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;
- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;
- la possibilità per soggetti non già preventivamente autorizzati di attraccare coi propri natanti in adiacenza ai percorsi individuati per l'afflusso e il deflusso delle tifoserie nonché nelle vicinanze dei luoghi di accesso allo stadio, potrebbe costituire, nell'ambito del clima di fisiologico eccitamento che caratterizza gli incontri calcistici, grave pericolo per la pubblica incolumità;

**Considerato**, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 09:30 alle ore 15:30 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
  - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°; ○mescita di bevande in contenitori di vetro.

dalle ore 09:30 alle ore 15:30 della giornata interessata dall'evento:

- divieto di attracco di barche e natanti nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non autorizzati da specifico atto dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

**Valutato**, visto quanto sopra esposto, di disporre la revoca dell'Ordinanza Contingibile e Urgente nr. 142/2025 adottata sulla scorta della precedente programmazione del Campionato di Serie A;

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

#### **Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Genoa Football Club che si disputerà nello stadio comunale “Giuseppe Sinigaglia” il giorno 27.04.2025 alle ore 12:30;

### **ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

#### **CAPO A**

Dalle ore 09.30 alle ore 15:30 del giorno 27 aprile 2025:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli

esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di: - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;

- effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cf. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907;

2. Ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

## **CAPO B**

Dalle ore 09.30 alle ore 15.30 del giorno 27 aprile 2025:

1. nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, il divieto di attracco di barche e natanti presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non già autorizzati da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

### **DISPONE**

La revoca dell'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente nr. 142/2025 e ogni effetto che sarebbe conseguito dalla medesima.

### **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

### **INFORMA CHE**

- A) Copia del provvedimento:
  - sarà notificato alle imprese interessate;
  - sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
  - sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.
- B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Coord. dott. Sergio D'ANGELO.
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);

- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

## **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

## **Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale  
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 23-04-2025

Il Responsabile del servizio

**Fazio Giovanni**



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### **attesta**

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 GENOA FOOTBALL CLUB DEL 27.04.2025-REVOCA ORDINANZA SINDACALE 142/2025** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 24-04-2025 al 08-05-2025.

Como, 09-05-2025

Il Responsabile

**Consiglia Mello**



**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail**  
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 144 del 24-04-2025 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 09-05-2025 ora 11:12:48 - COPIA AUTENTICA  
AI SENSI DELL'ART. 23 DEL  
D.LGS. 82/2005 IMPRONTA c279626aa4d3ceef518adf051d8d97a



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 165 IN DATA 13-05-2025

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO FEMMINILE JUVENTUS ROMA DEL 17.05.2025.

### Il Sindaco

**Premesso che:** sabato 17 maggio 2025, alle ore 18:00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Juventus Women – Roma Women, valevole per la finale di coppa Italia femminile;

**Premesso altresì che:** l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

### Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 91021 del 13.05.2025 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 17 maggio 2025 dalle ore 16:00 alle ore 21:00 di emettere un provvedimento atto a:
  - *"vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della*

*grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti*

*la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione".*

- *Vietare, l'attracco barche e natanti lungo il tratto di perimetro dello specchio d'acqua del bacino di Como, da piazzale Somaini (imbocco passeggiata Gelpi) e lungo viale Giancarlo Puecher (fronte Monumento dei Caduti), delimitante le aree riservate all'afflusso e deflusso delle tifoserie accreditate. Da tale divieto dovranno essere esclusi i natanti che necessitano di effettuare rifornimento di carburante per il tempo necessario allo svolgimento dell'operazione;*

#### **Considerato altresì che:**

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;
- la possibilità per soggetti non già preventivamente autorizzati di attraccare coi propri natanti in adiacenza ai percorsi individuati per l'afflusso e il deflusso delle tifoserie nonché nelle vicinanze dei luoghi di accesso allo stadio, potrebbe costituire, nell'ambito del clima di fisiologico eccitamento che caratterizza gli incontri calcistici, grave pericolo per la pubblica incolumità;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 16:00 alle ore 21:00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
  - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
  - miscita di bevande in contenitori di vetro.

dalle ore 16:00 alle ore 21:00 della giornata interessata dall'evento:

- divieto di attracco di barche e natanti nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non autorizzati da specifico atto dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

**Visto** l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

**Attesa** l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

**Precisato che** dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

#### **Visti:**

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

**Visto** il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico femminile Juventus– Roma che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 17.05.2025 alle ore 18:00;

#### **ORDINA**

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

#### **CAPO A**

Dalle ore 16.00 alle ore 21:00 del giorno 17 maggio 2025:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:

- somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
- effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cf. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. Ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggenne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

## **CAPO B**

Dalle ore 16.00 alle ore 21:00 del giorno 17 maggio 2025:

1. nel Primo Bacino del Lago di Como, nel tratto in fregio a Viale Giancarlo Puecher fra Piazzale Somaini e il Monumento ai Caduti, il divieto di attracco di barche e natanti presso tutti i moli, pontili e attracchi temporanei non già autorizzati da specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale o altra Autorità.

Da tale divieto sono esclusi i natanti che necessitano di effettuare rifornimento di carburante per il tempo necessario allo svolgimento dell'operazione.

### **AVVERTE CHE**

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

### **INFORMA CHE**

- A) Copia del provvedimento:
  - sarà notificato alle imprese interessate;
  - sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
  - sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.
- B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Commissario Capo Coord. dott. Sergio D'ANGELO.
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso: - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010); - straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

## **INCARICA**

Il Settore 3 del Comune di Como, Commercio - SUAP - SUEVCO – Patrimonio - Sport, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo

### **Il Sindaco**

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale  
D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 13-05-2025

Il Responsabile del servizio

**Aiello Vincenzo**



## Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

### **attesta**

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO FEMMINILE JUVENTUS ROMA DEL 17.05.2025**. è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 13-05-2025 al 27-05-2025.

Como, 28-05-2025

Il Responsabile

**Consiglia Mello**



**UFFICIO NOTIFICHE – VIA VITTORIO EMANUELE, 97 – Tel. 031 252345 - Fax. 031 252344 e-mail**  
ufficio.messi@comune.como.it --- ufficionotifichealboptorioonline@comune.pec.como.it

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 165 del 13-05-2025 firmato digitalmente da Consiglia Mello il 28-05-2025 ora 7:23:07 - COPIA AUTENTICA AI  
SENSI DELL'ART. 23 DEL  
D.LGS. 82/2005 IMPRONTA 8a5bdb76b75eb920b00347a99e5aafb0

